

N. 36 di reg.
del 26 giugno 1997

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

N. 1566 di prot.

Provincia di Padova

N. 9 di O.d.G.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

sessione _____ ordinaria - seduta pubblica di prima convocazione.
ESAME DELL'ORDINANZA INTERLOCUTORIA DEL CO.RE.CO. N° 2060 DEL 4.4.1997
SULLA DELIBERAZIONE DI C.C. N°20 DEL 7.3.1997 AVENTE PER
OGGETTO: "AGGIORNAMENTO AMBITO TERRITORIALE "DISTRETTO 1" IN LOCALITA'
VACCARINO E CONTESTUALE APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE, DENOMINATO
"DEI FAVARI" E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno millenovecentonovantasette addì ventisei del mese di giugno
alle ore 21,00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con
avvisi scritti n. 7038 in data 17.6.1997, tempestivamente notificati, si
è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

- 1) CAVINATO DINO
- 2) ROSSI FRANCESCO
- 3) BIASIO GIANFRANCO
- 4) ANZELIERO AMELIO
- 5) SERAFIN RENATA
- 6) TECCHIO ROBERTO
- 7) PETTENUZZO LUIGI
- 8) PERUZZO MARIANO
- 9) BISELLO BERNARDINO
- 10) BERGAMIN RAFFAELE MARIO
- 11) REATO ANTONIO ALDO
- 12) FUSARO ANNA MARIA
- 13) ZIN EVA CARMEN
- 14) PEDRON BISELLO ORNELLA I.
- 15) CORRADIN MARCO
- 16) RIGON UMBERTO
- 17) FABRIS SERGIO
- 18) BELLÒT ROMANET FEDERICO
- 19) FURIN GIOVANNA
- 20) PIERPAOLI FRANCO
- 21) ERTOLUPI LUCIANO

Presenti	Assenti
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	
sì	

Consiglieri assegnati n.21

Consiglieri in carica n.21

Consiglieri presenti n.21

Consiglieri assenti n.=

Sono altresì presenti gli Assessori non Consiglieri Sigg. Bettanello Sergio, Cortese dott. Renzo e Marcon dott. Renato.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Antonio L'Arco, che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Sig. Cavinato dott. Dino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.: Bisello Bernardino e Pierpaoli Franco.

OGGETTO: Esame dell'ordinanza interlocutoria del CO.RE.CO. n.2060 del 04.04.1997 sulla deliberazione di C.C. n.20 del 07.03.1997 avente per oggetto "Aggiornamento ambito territoriale "Distretto 1" in località Vaccarino e contestuale approvazione del piano di lottizzazione, denominato "Dei Favari" e provvedimenti conseguenti.

L'argomento in esame è illustrato dall'Assessore Cortese.

Premessa:

Con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 marzo 1997, al n.20 di registro, veniva aggiornato l'ambito territoriale riferito al "distretto 1" in località Vaccarino e contestualmente approvato il piano di lottizzazione denominato "Dei Favari".

La sezione del CO. RE.CO di Padova, nell'esaminare il citato provvedimento, riteneva opportuno chiedere chiarimenti al riguardo, in ordine ai seguenti elementi:

- Considerato con riferimento all'art.5 della convenzione, che non appare ammissibile lo scomputo del valore delle opere d'urbanizzazione primaria (tratto di condotta di acquedotto), che la ditta si impegna a realizzare all'esterno del piano di lottizzazione, dall'importo tabellare degli oneri d'urbanizzazione secondaria;
- Osservato al riguardo che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 63, primo comma (punti 1 e 2) e 86, primo comma, della L.R. 27 giugno 1985, n. 61, lo scomputo può farsi solamente per le opere d'urbanizzazione proprie della lottizzazione medesima;
- Rilevato, inoltre, che la convenzione deve prevedere l'obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione secondaria, secondo tempi da stabilire, già all'atto della lottizzazione convenzionata;
- Considerato, infine, con riferimento all'art.9 della convenzione, che il collaudo deve essere eseguito da tecnico iscritto nell'elenco regionale dei collaudatori, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 30/1976 e successive modifiche;

I chiarimenti chiesti dall'organo di controllo sono stati notiziati alla ditta lottizzante, la quale ha prontamente rielaborato lo schema di convenzione preliminare, provvedendo così ad adeguarsi puntualmente alla questione sollevata e più precisamente:

- a) il valore della condotta di acquedotto da realizzare all'esterno del Piano di Lottizzazione che la ditta lottizzante si assume per quota parte, va ricondotta all'interno delle opere di urbanizzazione primaria poste a totale carico di quest'ultima e quindi senza alcun onere per l'amministrazione comunale (art.4 dello schema di convenzione),
- b) la rateizzazione dell'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria, previsto dalla L.S. 457/78 e normata a livello regionale dalla L.R. 61/85, viene espressamente definita in quattro rate semestrali, la prima rata viene corrisposta all'atto del rilascio della concessione ad urbanizzare (art.5 dello schema di convenzione);
- c) per quanto riguarda il collaudo delle opere di urbanizzazione poste a carico della ditta lottizzante, quest'ultimo sarà affidato a liberi professionisti iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori (art.9 dello schema di convenzione);

In relazione alle modifiche introdotte nello schema di convenzione preliminare, si è reso necessario aggiornare anche il computo metrico estimativo, di qui l'aggiunta dell'elaborato denominato - riepilogo;

La commissione edilizia in relazione agli aggiornamenti apportati allo schema di convenzione preliminare, nonché al computo metrico estimativo si è espressa favorevolmente nella seduta del 16.05..97.



Nel corso dell'illustrazione della proposta escono dalla sala i Consiglieri Reato, Rigon e Rossi: presenti n.18.

Entrano in sala i Consiglieri Rigon, Rossi: presenti n.20.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Preso atto** di quanto esposto in premessa;
- **Udita** la relazione dell'Assessore Cortese;
- **Richiamata** la precedente deliberazione consiliare n.20/97 con la quale veniva approvato il piano di lottizzazione denominato "Dei Favari";
- **Vista** al riguardo la richiesta di chiarimenti da parte della sezione del CO.RE.CO di Padova, giusta nota n.2060, reg. n.9, datata 4.4.97;
- **Ritenuto** di apportare alcune variazioni allo schema di convenzione preliminare, nonché del computo metrico estimativo;
- **Viste** le leggi 17.08.1942, n.1150, 28.01.1977, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le leggi regionali 61/85 e 47/93;
- **Dato atto** che, sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell'art.53, 1° comma, della L.S. 142/90,

Con voti favorevoli n.17, voti contrari n.=, astenuti n.3 (Bellot Romanet Federico, Furin Giovanna, Pierpaoli Franco);

DELIBERA

- 1) di apportare alla convenzione preliminare approvata con deliberazione consiliare n.20 del 07.03.1997, richiamata in premessa, le seguenti modifiche:
 - 1.1- il quarto comma dell'art. 4 viene così modificato:

"L'importo presunto delle opere di urbanizzazione da appaltare ammonta a Lire 500.723.070, comprensivo della spesa necessaria al potenziamento della condotta idrica più avanti descritta";
 - 1.2 - alla fine all'art.4 viene aggiunto il seguente comma:

" Il potenziamento della condotta idrica del diametro di mm.160, in partenza da via Trieste e sino al limite dell'ambito della presente lottizzazione, del costo previsto di lire 45.000.000, verrà assunto dalla ditta lottizzante per un importo di lire 15.300.000, corrispondenti al 34% della spesa complessiva, così come stabilito dal Consorzio Interprovinciale Acquedotto Euganeo Berico che si è assunto, per conto del Comune di Piazzola Sul Brenta, l'onere per la progettazione, la realizzazione e la Direzione dei Lavori.
La rimanente quota di spesa verrà assunta da altri operatori interessati al potenziamento della condotta stessa.
 - 1.3 - all'art.5 vengono stralciati gli ultimi tre commi.
 - dopo il primo comma confermato, viene aggiunto il seguente comma:

"il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria verrà rateizzato in quattro rate semestrali dell'importo di lire 38.570.346 ciascuna; la prima rata sarà corrisposta all'atto del ritiro della concessione edilizia.

1.4 - all'art.9, alla fine della descrizione delle opere comprese nella fase 2, il comma che segue va così modificato:

"Il Comune designerà, al momento del rilascio della concessione a lottizzare, il tecnico Collaudatore delle opere. Esso sarà scelto dal Comune fra i liberi professionisti iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale 30/1976 e successive modifiche".

2) di dare atto che lo schema di convenzione approvato con la citata deliberazione e modificato come al precedente punto 1), risulta nel testo che si allega alla presente deliberazione sub.A).

3) di confermare la parte dispositiva della più volte citata deliberazione n.20 del 07.03.1997.

Entra in sala il Consigliere Reato: presenti n.21.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Presidente
Cavinato dott. Dino



Il Segretario Generale
dott. Antonio L'Arco

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Piazzola sul Brenta, li 1 LUG. 1997

Il Segretario Generale
dott. Antonio L'Arco



E' copia conforme all'originale.
Piazzola sul Brenta, li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Trasmesso al C.R.C. il 1 LUG. 1997 -Pervenuto al C.R.C. il 1 LUG. 1997
n. 3626 Restituita con nota n. 3426 di prot. del 8.7.1997 in quanto
non più soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, commi 33 e 34 L. 127/97

Chiarimenti/elementi integrativi:

- chiesti dal C.R.C. con ord. n. _____ del _____
- forniti al C.R.C. con _____
- pervenuti al C.R.C. il _____ n. _____ prot. _____

E' divenuta esecutiva per decorrenza di termini/presa d'atto il/del
_____ a norma dell'art.17, comma 40 della Legge 15/5/1997 n.127.

Piazzola sul Brenta, li _____

Il Segretario Generale
dott. Antonio L'Arco

Pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi senza opposizione e reclami ed é divenuta esecutiva
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, a norma dell'art. 47, comma
2, della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Piazzola sul Brenta 22 luglio 1997

Il Segretario Generale
L'Arco dott. Antonio



ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERAZIONE CC N. 36 DEL 26 GIU. 1997
CC

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Repertorio n'

Raccolta n'

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di PADOVA

CONVENZIONE URBANISTICA

DISTRETTO N' 1 - VACCARINO

LOTTIZZAZIONE DEI FAVARI

L'anno millenovecentonovantasette il giorno del mese di

in avanti a me Dottor Notaio in iscritto nel

ruolo del Distretto Notarile di sono comparsi:

- Sig. nato a

il e residente in

in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Piazzola Sul Brenta (Pd)

che agisce nell'interesse del Comune

e la Ditta Lottizzante l'area denominata "Piano di lottizzazione di via Tremignon" costituita dai sottoelencati Signori:

A) - Sig.ra BEDIN LIVIA nata a San Giorgio delle Pertiche il 17 giugno

1946 e residente a Piazzola Sul Brenta in via S. Gaetano n' 19/2, la

quale interviene nel presente atto quale legale rappresentante della

ditta COSTRUZIONI EDILI BISELLO s.r.l. con sede a Limena in via del

Santo n' 56, c.f. 03210190280, proprietaria dell'area così catastal-

mente descritta:

Comune di Piazzola Sul Brenta, foglio 50,

mappale 127, superficie mq 2.290, R.D. 45.925, R.A. 29.770.

B) - Sig. TONELLO ACHILLE nato a Padova il 15.10.1956

c.f. TNL CLL 56R15 G224H

- Sig. TONELLO LUIGINO nato a Limena il 21.06.1958

c.f. TNL LGN 58H21 E592L

in qualità di proprietari dell'area così catastalmente descritta:

Comune di Piazzola Sul Brenta, foglio 50,

mappale 287, superficie mq. 3.237.

C) - Sig.ra TOGNON SANTA nata a Padova il 10.05.1920,

c.f. TGN SNT 20E50 G224J

in qualità di proprietaria dell'area così catastalmente descritta:

Comune di Piazzola Sul Brenta, foglio 50

mappale 26, superficie mq. 440, R.D. 8.824,

mappale 109, superficie mq. 12.120, R.D. 243.066

mappale 259, superficie mq. 910, R.D. 18.250

D) - Sig. BROCCA GIUSEPPE nato a Limena il 25.03.1950

c. f. BRC GPP 50C25 E 592G

in qualità di proprietario dell'area così catastalmente descritta:

Comune di Piazzola Sul Brenta, foglio 50

mappale 70, superficie mq. 1.940, R.D. 38.905

E) - Sig. BROCCA GIAMPAOLO nato a Limena il 27.07.1947

c.f. BRC GPL 47H27 E592V

in qualità di proprietario dell'area così catastalmente descritta:

Comune di Piazzola Sul Brenta, foglio 50,

mappale 135, superficie mq. 2.370, R.D. 47.530.

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, previa rinuncia

di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni

premesse che:

- il vigente P.R.G. di Piazzola Sul Brenta individua un ambito di intervento che include al suo interno in tutto o in parte i mappali precedentemente elencati, la Ditta Lottizzante come indicata ai precedenti punti A) - B) - C) - D) - E) ha presentato richiesta tendente ad ottenere la determinazione della modifica dell'ambito di intervento con domanda presentata in data 15.07.1994 a protocollo n' 8077 e approvata dal Consiglio Comunale con provvedimento n' 113 del 29.11.1994 notificato ai richiedenti in data 27.01.1995 e ulteriore successiva determinazione dell'ambito di intervento contestuale all'approvazione della presente domanda a lottizzare.

A seguito, pertanto, della determinazione dell'ambito di intervento, la Ditta Lottizzante in oggetto ha presentato richiesta ad urbanizzare tale area che con atto del Consiglio Comunale n' del veniva approvato.

Tutto ciò premesso quale parte integrante dell'atto presente i componenti dichiarano e convengono quanto segue:

ART. 1 - ATTUAZIONE DEL PIANO

La Ditta Lottizzante che presta al Comune di Piazzola Sul Brenta la più ampia ed illimitata garanzia per la proprietà e la disponibilità delle aree sopra descritte, si impegna a dare esecuzione al Piano di Lottizzazione di cui alla domanda in premessa, secondo gli elaborati di progetto che vengono allegati, sub, unitamente al capitolato tecnico e computo metrico estimativo per formarne parte integrante, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo

articolo e dai seguenti, per se stessa e aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 2 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETA'

La Ditta Lottizzante dichiara di essere proprietaria delle aree interessate dal Piano di lottizzazione di cui alla presente convenzione ad urbanizzare censite al N.C.T. del comune di Piazzola Sul Brenta , foglio 50, mappali 127 di mq. 2.290 mapp. 287 di mq. 3.237, mapp. 26 di mq. 440 mapp. 109 di mq. 12.120, mapp 259 di mq. 910, mapp. 70 di mq. 1.940 , mapp. 135 di mq. 2.370.

La ditta Lottizzante dichiara inoltre che le aree che costituiscono l'ambito di intervento del Piano di Lottizzazione sono catastalmente censite al N.C.T. del comune di Piazzola Sul Brenta, foglio 50, mapp. 127, 287, 26, 109, 259, 70 parte e 135 parte per una superficie reale complessiva di mq. 18.920.

ART.3 - CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

La Ditta Lottizzante si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune di Piazzola Sul Brenta aree per complessivi mq. 4.644.

La destinazione di tale aree risulta essere rispettivamente:

- verde primario	mq.	940
- parcheggio	mq.	568
- strade	mq.	2.236
- marciapiedi	mq.	900

il tutto come più precisamente risulterà dal frazionamento che sarà prodotto dalla Ditta Lottizzante a seguito della realizzazione delle stesse.

La Ditta Lottizzante si impegna inoltre ad assoggettare a servitù di pubblico passaggio la superficie di mq. 120 da destinare al collegamento con la

viabilità esistente e meglio individuata nella planimetria allegata alla presente convenzione.

ART. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

PRIMARIA

La Ditta Lottizzante si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese, le seguenti opere di urbanizzazione primaria relative alle aree di cui al precedente art. 3, in conformità al progetto allegato e secondo le prescrizioni del capitolato tecnico e computo metrico costituenti parte integrante del progetto:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - strade e marciapiedi | - parcheggi |
| - segnaletica stradale verticale e orizzontale | - arredo del verde primario |
| - fognatura per le acque meteoriche | - fognatura acque nere |
| - rete di approvvigionamento idrico | - rete di distribuzione del gas |
| - rete di distribuzione dell'energia elettrica | - rete telefonica |
| - impianto di illuminazione pubblica | |

Eventuali adeguamenti a nuove tecniche costruttive o l'impiego di materiali diversi da quelli descritti nel capitolato tecnico o nel computo metrico, ma aventi analoghe caratteristiche, che non pregiudichino o svalutino l'esecuzione delle opere così come previste nel progetto, potranno essere autorizzate in corso dei lavori dall'U.T.C. sentito il parere del collaudatore.

Le reti Enel, Sip, Gas, Acquedotto saranno eseguite in conformità alle prescrizioni e indicazioni tecniche fornite dalle aziende erogatrici dei servizi.

L'importo presunto delle opere di urbanizzazione da appaltare ammonta a lire 500.723.070, comprensivo della spesa necessaria al potenziamento della condotta idrica più avanti descritta.

L'importo delle opere di cui sopra sarà scomutato in termini di costi reali dall'importo degli oneri di urbanizzazione dovuti in base al volume edificabile e determinato secondo le tabelle vigenti: mc 15.814 x L./mc 22.967 = lire 363.200.138, ove L./mc. 22.967 corrisponde al costo teorico base delle opere di urbanizzazione primaria di L. 5.810 aggiornato del coefficiente ISTAT al mese di aprile 1997, allo stato nessun conguaglio è dovuto.

Il potenziamento della condotta idrica del diametro di mm 160, in partenza da via Trieste e sino al limite dell'ambito della presente lottizzazione, del costo previsto di lire 45.000.000, verrà assunto dalla ditta lottizzante per un importo di lire 15.300.000, corrispondenti al 34% della spesa complessiva, così come stabilito dal Consorzio Interprovinciale Acquedotto Euganeo Berico che si è assunto, per conto del Comune di Piazzola sul Brenta, l'onere per la progettazione, la realizzazione e la Direzione dei Lavori.

La rimanente quota di spesa verrà assunta da altri operatori interessati al potenziamento della condotta stessa.

ART. 5 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Gli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria in base alle tariffe vigenti ammontano a lire 9.756 al mc., e cioè a complessive lire 154.281.384.

Il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria verrà rateizzato in quattro rate semestrali dell'importo di lire 38.570.346 ciascuna; la prima rata sarà corrisposta all'atto del ritiro della concessione edilizia.

ART. 6 - COSTO DI COSTRUZIONE

L'onere inerente al costo di costruzione, di cui alla L.S. n. 10/1977 e L.R.

n. 61/1985, verrà corrisposto nei modi e forme di legge all'atto del rilascio delle concessioni ad edificare.

ART. 7 - ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI

La Ditta Lottizzante si impegna ad assumere l'onere delle seguenti opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi in conformità al progetto allegato e secondo le prescrizioni di cui al capitolato tecnico e al computo metrico estimativo allegati alla presente convenzione:

- fognature
- approvvigionamento idrico
- energia elettrica
- pubblica illuminazione
- rete telefonica
- rete di distribuzione del gas

ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - TEMPI DI ESECUZIONE

La Ditta Lottizzante si impegna ad iniziare le opere di cui al precedente art. 4 entro un anno dalla data di notifica della concessione ed a ultimarle entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori.

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero iniziate o risultassero incomplete, il Sindaco potrà prorogare i termini per giustificati motivi.

L'ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto in conformità al successivo art. 9.

Il Comune di Piazzola sul Brenta si riserva la facoltà di provvedere direttamente al completamento delle opere, in sostituzione della Ditta ed a spese della medesima, utilizzando la cauzione di cui al successivo art. 16, qualora la Ditta non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune l'abbia messa in mora con diffida contenente un termine non inferiore a 60 giorni.

ART. 9 - COLLAUDO

Il Comune, su richiesta della Ditta Lottizzante, sottopone a collaudo tutte le opere di cui al precedente art. 4 entro 120 giorni dalla relativa istanza.

A titolo prescrittivo si fissano le due fasi alle quali riferirsi per le richieste di cui al comma precedente.

1^ fase:

- atti preliminari per la formazione del cantiere;
- scavi e sbancamenti;
- realizzazione di tutti i sottoservizi;
- posa, stesa e compattazione del sottofondo;
- realizzazione dei marciapiedi e dei percorsi ciclabili ancorchè privi dello strato superficiale di finitura;

2^ fase:

- bitumatura con binder e tappeto d'usura delle superfici stradali e dei parcheggi;
- realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica, di irrigazione, e di sollevamento per la fognatura;
- sistemazione delle aree a verde ivi compresa la piantumazione delle essenze e la semina del tappeto;
- finitura superficiale dei marciapiedi e dei percorsi ciclabili;

Il Comune designerà, al momento del rilascio della concessione a lottizzare, il tecnico Collaudatore delle opere. Esso sarà scelto dal Comune fra i liberi professionisti iscritti nell'elenco regionale dei Collaudatori, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 30/1976 e successive modifiche.

Le spese tutte di collaudo sono a carico della ditta Lottizzante.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri, nominati il primo dalla Ditta Lottizzante, il secondo dal Comune ed il terzo di comune accordo fra le parti, o in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Padova.

La Ditta Lottizzante si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, per la riparazione delle imperfezioni e/o per il completamento delle opere, secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal Sindaco. Scaduto tale termine, e in caso di persistente inadempienza della Ditta, il Sindaco provvederà come previsto al precedente art. 8.

ART. 10 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Durante l'attuazione delle opere previste dal piano di lottizzazione e di cui agli articoli 4 e 7, e fino alla consegna di cui al successivo articolo 14, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente l'attuazione e l'uso delle opere di urbanizzazione, sono a totale ed esclusivo carico della Ditta Lottizzante.

Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 9.

ART. 11 - CONCESSIONI EDILIZIE

Il Sindaco potrà rilasciare la concessione edilizia, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto previsto dal planivolumetrico di utilizzo, e dal Piano Pluriennale di Attuazione vigente, purchè risultino completati ed abbiano ottenuto favorevole collaudo i lavori descritti quale 1^a fase nel precedente art. 9.

L'abitabilità dei fabbricati non potrà comunque essere rilasciata prima del collaudo favorevole di tutte le opere di cui al precedente art. 4.

ART. 12 - VIGILANZA

Il Sindaco si riserva la facoltà di vigilare sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la rispondenza con il progetto approvato e con il capitolato tecnico allegati alla presente convenzione. Qualora siano state riconosciute difformità, il Sindaco diffida la Ditta Lottizzante ad adeguarsi agli obblighi contrattuali, entro i termini di cui al precedente art. 7.

ART. 13 - CONVENZIONE DEFINITIVA

La Ditta Lottizzante si impegna al trasferimento delle aree e delle opere entro 90 giorni dalla comunicazione dell'intervenuto collaudo favorevole.

In tale occasione la Ditta Lottizzante fornirà i documenti che saranno richiesti, quali certificati catastali e tipi di frazionamento.

ART. 14 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

La Ditta Lottizzante si impegna a consegnare al Comune le aree e le opere di cui ai precedenti articoli 3, 4 entro 90 giorni dalla data di collaudo favorevoli.

ART. 15 - TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI

La Ditta Lottizzante non potrà trasferire a terzi e senza il consenso del Comune, gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione.

In caso di trasferimento ai terzi tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione ricadranno su questi ultimi.

La Ditta Lottizzante assume specifico impegno di richiamare le norme e le

prescrizioni di cui alla presente convenzione in ogni atto di compravendita relativo ai lotti compresi nella lottizzazione

ART. 16 - CAUZIONE

La Ditta Lottizzante costituisce le seguenti garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione:

1) Polizza fidejussoria n. in data della Compagnia

Assicuratrice, per l'importo di lire 505.723.070, pari

all'importo necessario alla esecuzione delle opere di urbanizzazione

primaria di cui al precedente art. 4 e di collaudo di cui all'art. 9, che si

stimano, queste ultime in lire 5.000.000.

2) Polizza fidejussoria n. in data della

Compagnia Assicuratrice per l'importo di lire

115.711.038 a garanzia dell'integrale pagamento degli oneri di

urbanizzazione secondaria di cui al precedente art. 5.

La cauzione di cui al punto 1), su richiesta della Ditta Lottizzante, potrà

essere ridotta in proporzione dell'importo delle opere già eseguite e

comunque nel rispetto delle fasi previste al precedente art. 9.

La richiesta dovrà essere completa del computo metrico, degli eventuali

disegni delle opere se difformi da quelle progettate, e da una relazione

tecnica.

A collaudo parziale, con esito favorevole, la Ditta dovrà consegnare entro 15

giorni una nuova cauzione relativa all'importo ridotto.

ART. 17 - INADEMPIENZA

Qualora la Ditta Lottizzante non provveda a quanto previsto dagli art. 4 e 8, il

Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente in sostituzione dei

lottizzanti inadempienti ed a spese dei medesimi previo il termine di 40 giorni dalla data di avviso da comunicarsi mediante lettera A.R. facendo valere la polizza fidejussoria di cui al precedente articolo.

ART. 18 - REGIME FISCALE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per la convenzione definitiva, sono a carico della Ditta Lottizzante con richiesta di ogni beneficio applicabile alla seguente convenzione ed in particolare dei benefici di cui alla Legge 28.06.1943 n. 666 e successive.

ART. 19 - RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE

La Ditta Lottizzante autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.





ART. 20 - VALIDITA' DELLA PRESENTE CONVENZIONE

La presente convenzione, mentre è fin d'ora impegnativa per la Ditta Lottizzante, diverrà tale per il Comune di Piazzola sul Brenta non avrà ottenuta le approvazioni di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Luigi Tommaso
Baldini Lina
Tomello Achille
Tomello Luigi

LEGENDA

-  Parcheggi e spazi di manovra.
-  Verde attrezzato.
-  Strade e marciapiedi.
-  Aree private da gravare di uso pubblico.

VIA TREMIGNON VACCARINO

0,00

8,20

12,80

15,00

18,00

1,050

3,50

3,50

verde pubblico mq 940

allineamento obbligato delle recinzioni

*Beata Anna
Achille Samuele
Varese 1972*

